STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

REGOLARIZZAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO 2021 NON REGISTRATI NELL'RNA: NUOVE MODALITÀ OPERATIVE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Pubblicato il9 Giugno 2025 di Sabatino Pizzano

L'Agenzia delle Entrate ha disciplinato, con provvedimento n. 244832 del 5 giugno 2025, le modalità operative finalizzate alla promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e aiuti in regime "de minimis" che risultano non registrati nei registri RNA, SIAN e SIPA per il periodo d'imposta 2021. L'intervento normativo si configura come strumento di **compliance volontaria** nell'ambito della complessa architettura disciplinare degli aiuti di Stato, introducendo meccanismi procedurali innovativi per la risoluzione delle anomalie registrative.

Stanco di leggere? Ascolta l'articolo in formato podcast.

https://www.studiopizzano.it/wp-content/uploads/2025/06/Regolarizzazione-degli-aiuti-di-Stato-2021-non-registrati-nellRNA-nuove-modalita-operative-dellAgenzia-delle-Entrate.ogg

Il quadro normativo di riferimento e la disciplina degli aiuti fiscali automatici

La disciplina degli aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" trova la propria base giuridica nell'articolo 52 della Legge 234/2012 e nell'articolo 10 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017 n. 115. Tale normativa prevede un meccanismo di **registrazione ex post** che presenta caratteristiche peculiari rispetto alla tradizionale procedura di concessione degli aiuti di Stato.

Caratteristiche del sistema di registrazione differita

Gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici si caratterizzano per una procedura di concessione che inverte il tradizionale rapporto temporale tra fruizione e registrazione:

- **Aiuti automatici**: agevolazioni che operano ipso iure al verificarsi di determinate condizioni oggettive (deduzione per investimenti in beni strumentali nuovi, ammortamenti accelerati).
- **Aiuti semi-automatici**: benefici subordinati a dichiarazione del contribuente ma non richiedenti autorizzazione preventiva (crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, bonus investimenti).

Il meccanismo procedurale prevede che:

1. Il contribuente **fruisca immediatamente** dell'agevolazione nel periodo d'imposta di competenza.
2. **Dichiari l'aiuto** nell'apposito prospetto "Aiuti di Stato" della dichiarazione fiscale dell'esercizio successivo.
3. L'Agenzia delle Entrate **registri l'aiuto** nei sistemi RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo alla presentazione della dichiarazione.

Criticità operative del sistema di registrazione ex post

L'applicazione pratica di tale meccanismo ha evidenziato molteplici profili di criticità:

- **Criticità temporali**: il significativo scarto temporale tra fruizione e registrazione (fino a 24 mesi) comporta difficoltà nella verifica della legittimità dell'aiuto e nella correzione tempestiva di eventuali errori.
- **Criticità di controllo preventivo**: l'impossibilità di verificare ex ante la sussistenza dei requisiti per la fruizione dell'aiuto comporta un sistema di controllo meramente successivo e correttivo.
- **Criticità di compliance europea**: la normativa comunitaria richiede trasparenza e tempestività nella registrazione degli aiuti, obiettivi difficilmente perseguibili con un sistema di registrazione differita.

Criticità applicative ricorrenti:

- Errori di codificazione degli aiuti (utilizzo di codici inesistenti o non pertinenti).
- Incongruenze nei dati dichiarati rispetto ai requisiti normativi dell'agevolazione.
- Duplicazioni o omissioni nella dichiarazione degli aiuti.
- Applicazione erronea dei criteri dimensionali dell'impresa o settoriali.

Il contenuto delle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate

L'Amministrazione finanziaria procede alla trasmissione di comunicazioni specifiche ai contribuenti interessati, secondo modalità che garantiscono certezza del recapito e tracciabilità dell'adempimento.

Modalità di trasmissione

Le comunicazioni vengono trasmesse al **domicilio digitale** dei contribuenti, ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 7, del D.L. 185/2008 e dell'articolo 5, comma 1, del D.L. 179/2012. In via sussidiaria, in caso di mancanza di domicilio digitale valido o di mancato recapito, la trasmissione avviene tramite servizio postale ordinario.

Parallelamente, la documentazione rimane consultabile nella sezione "L'Agenzia scrive" - "Comunicazioni relative all'invito alla compliance" del cassetto fiscale del contribuente.

Contenuto informativo delle comunicazioni

Le comunicazioni contengono gli elementi informativi essenziali per l'identificazione dell'anomalia e la sua correzione:

- **Dati identificativi**: codice fiscale, denominazione/cognome e nome del contribuente.
- **Riferimenti procedurali**: numero identificativo, data della comunicazione, codice atto, anno d'imposta.
- **Riferimenti dichiarativi**: data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP o 770 relativa al periodo 2021.
- **Dettaglio delle anomalie**: specificazione degli aiuti di Stato e de minimis per cui non è stata possibile la registrazione nei sistemi RNA, SIAN e SIPA.
- **Modalità operative**: indicazioni per la consultazione degli elementi di dettaglio e per la presentazione di istanze o segnalazioni.

La problematica del codice residuale 999: analisi casistica e modalità correttive

Una delle principali criticità applicative riguarda l'utilizzo improprio del **codice residuale 999** nel campo "Codice aiuto" del prospetto "Aiuti di Stato". Tale codice presenta caratteristiche di residualità che ne limitano l'ambito applicativo.

Ambito di applicazione legittima del codice 999

Il codice 999 è utilizzabile esclusivamente per aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica **non espressamente ricompresi** nella "Tabella codici aiuti di Stato" allegata alle istruzioni ministeriali. L'utilizzo di tale codice presuppone quindi:

- L'esistenza di un aiuto di natura fiscale automatica.
- L'assenza di un codice specifico nella tabella ufficiale.
- La necessità di registrazione ai fini della trasparenza europea.

Casistiche di utilizzo improprio e relative correzioni

L'analisi della prassi applicativa ha evidenziato due principali tipologie di utilizzo improprio:

Prima fattispecie: utilizzo per aiuti di altre amministrazioni o agevolazioni non qualificabili come aiuti di Stato

In tale ipotesi, il contribuente viene invitato a verificare, nelle future dichiarazioni e con l'ausilio delle relative istruzioni, l'effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice 999. La correzione non richiede dichiarazione integrativa ma comporta l'adeguamento delle future comunicazioni.

Seconda fattispecie: utilizzo per aiuti già presenti nella Tabella codici

Quando il codice 999 è stato utilizzato per un aiuto già codificato nella tabella ufficiale, il contribuente è tenuto a presentare **dichiarazione integrativa** sostituendo il codice 999 con il codice specifico previsto dalla normativa.

Errori di compilazione nei campi del prospetto: procedure correttive

Oltre alle problematiche relative al codice aiuto, sono state rilevate frequenti anomalie nella compilazione dei campi descrittivi del prospetto "Aiuti di Stato".

Campi soggetti a errori ricorrenti

L'esperienza applicativa ha evidenziato criticità nella compilazione di:

- **Codice attività ATECO**: spesso incongruente con l'effettiva attività svolta o con i requisiti dell'agevolazione.
- **Settore**: indicazione di settori non pertinenti rispetto alla classificazione europea.
- **Codice Regione e Codice Comune**: errori geografici o utilizzo di codici obsoleti.
- **Dimensione impresa**: classificazione errata secondo i parametri europei (micro, piccola, media, grande).
- **Tipologia costi**: indicazione di categorie di costo non ammissibili per la specifica agevolazione.

Modalità di regolarizzazione

Per tali tipologie di errori, il contribuente può procedere alla regolarizzazione attraverso la presentazione di **dichiarazione integrativa** recante i dati corretti. La procedura non comporta l'applicazione di sanzioni sostanziali, configurandosi come mero adeguamento formale.

Successivamente alla regolarizzazione, l'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione degli aiuti nei registri RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

Ipotesi di illegittima fruizione e meccanismi di restituzione

Particolare rilevanza assume la fattispecie in cui la mancata registrazione dell'aiuto individuale non sia imputabile a errori formali di compilazione ma a **illegittima fruizione** dell'agevolazione.

Presupposti per la restituzione

L'obbligo di restituzione sorge quando:

- L'aiuto è stato fruito in assenza dei requisiti normativi.
- Sussistono cause di decadenza sopravvenute non tempestivamente comunicate.
- L'importo fruito eccede i massimali previsti dalla disciplina europea o nazionale.

Procedura di regolarizzazione per illegittima fruizione

Il contribuente che si trovi in tale situazione deve procedere a:

1. **Presentazione di dichiarazione integrativa** per la correzione dei dati dichiarati.
2. **Restituzione dell'aiuto illegittimamente fruito** secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.
3. **Versamento degli interessi di recupero** calcolati secondo i parametri stabiliti dalla normativa europea.
4. **Applicazione delle sanzioni** previste dalla legislazione tributaria, con possibilità di usufruire delle riduzioni per ravvedimento operoso.

Profilo sanzionatorio e benefici del ravvedimento

Il sistema sanzionatorio prevede l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 471/1997, con la possibilità di beneficiare della **riduzione per ravvedimento operoso** ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024.

Tale previsione incentiva la collaborazione del contribuente e favorisce la risoluzione consensuale delle controversie, in linea con i principi di proporzionalità e gradualità dell'azione amministrativa.

Modalità operative per l'interazione con l'Amministrazione

Il provvedimento disciplina le modalità attraverso cui il contribuente può interagire con l'Agenzia delle Entrate per la risoluzione delle anomalie rilevate.

Soggetti legittimati e modalità di comunicazione

Il contribuente può avvalersi, per le comunicazioni con l'Amministrazione, anche degli **intermediari abilitati** ex articolo 3, comma 3, del DPR 322/98, estendendo così le possibilità operative per i professionisti del settore.

Le finalità delle comunicazioni includono:

- **Richiesta di chiarimenti** sulle specifiche anomalie rilevate.
- **Segnalazione di inesattezze** presenti nei dati comunicati dall'Amministrazione.
- **Fornitura di elementi** informativi non conosciuti dall'Agenzia e rilevanti per la valutazione della fattispecie.

Limiti procedurali e modalità tecniche

Il provvedimento precisa che la casella PEC utilizzata per l'invio delle comunicazioni **non è abilitata** alla ricezione di messaggi in entrata, escludendo quindi la possibilità di risposta diretta. Le modalità specifiche per l'invio delle comunicazioni vengono indicate nella stessa comunicazione ricevuta dal contribuente.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA